

Premesso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Rilevato che:

- il vigente Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato Accordo) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è stato reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottata il 29 luglio 2009 ed è entrato in vigore nella data medesima;

- in data 8 luglio 2010 è stato, inoltre, reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2 – nonies della Legge 26 maggio 2004, n. 138, l'ACN per il biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Visto l'Accordo integrativo regionale (di seguito denominato AIR), sottoscritto il 6.12.2011 dall'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dalle Organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE, che è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2479 del 15.12.2011;

Atteso che l'AIR sottoscritto il 6.12.2011 al paragrafo 1.3 "Istituzione, durata in carica e funzionamento dei comitati", alla lettera l), dispone che entro novanta giorni dalla costituzione del Comitato regionale e dei Comitati Aziendali vadano indette le elezioni dei componenti elettivi della medicina generale dell'ufficio di coordinamento dell'attività distrettuali come stabilito dall'Accordo, all. "O";

Vista la deliberazione n. 1007 dd. 6.5.2005 con la quale la Giunta regionale ha approvato e reso esecutivo l'accordo regionale sull'ufficio di coordinamento dell'attività distrettuale, stipulato il 5 aprile 2005, tra l'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale e le organizzazioni sindacali FIMMG e SIMET;

Visto il regolamento elettorale per l'elezione dei componenti elettivi della medicina generale dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali di cui all'allegato "O" dell'Accordo;

Dato atto che con nota prot.n. 9193/SPS-ARU dd. 3.5.2013 la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha comunicato alle Aziende per i servizi sanitari che la data fissata per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi della medicina generale dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali è quella di sabato 25 maggio 2013 e che l'orario di apertura dei seggi in ciascun Distretto è stabilito dalle ore 8.30 alle ore 12.00;

Atteso che l'allegato "O" dell'Accordo, per quanto attiene al seggio elettorale, stabilisce, al punto 4, che il Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari istituisce un seggio in ciascun distretto e, al punto 7, che il seggio elettorale è composto da un funzionario dell'Azienda per i servizi sanitari, nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e da due scrutatori indicati dal Comitato aziendale, di cui all'art. 23 dell'Accordo;

Atteso, altresì, che l'anzidetto allegato "O" dell'Accordo, al punto 13, prevede che i compensi per i componenti del seggio elettorale vengano definiti con provvedimento della Regione e siano a carico delle Aziende di riferimento;

Ritenuto che, in attuazione del punto 13 del citato allegato "O", per i componenti del seggio elettorale, qualora individuati tra medici di assistenza primaria, possa essere corrisposto il compenso ammontante nella quota omnicomprensiva pari ad

euro 200,00 (duecento/00), in analogia alla stessa misura del rimborso spettante per le sostituzioni relative alla partecipazione dei componenti di parte medica alle riunioni del Comitato regionale di cui all'art. 24 dell'Accordo, dei gruppi tecnici costituiti ai sensi degli Accordi regionali e dei Comitati aziendali ex art. 23 dell'Accordo, come stabilito negli Accordi regionali recepiti e resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 20 febbraio 2006 che conservano i loro effetti giuridici ed economici, nonché, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio documentate nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione. I suddetti oneri sono posti a carico dell'Azienda di iscrizione del medico;

Dato atto che la definizione del predetto compenso non si pone in contrasto con le disposizioni ed i vincoli derivanti dall'art. 16, comma 2, del DL 6.7.2011, n. 98, convertito dalla Legge 15.7.2011, n. 111, conseguenti alle restrizioni già imposte con l'entrata in vigore dell'art. 9 del DL 31.5.2010, 78, convertito dalla Legge 30.7.2010, n. 122, che hanno inciso sui trattamenti economici del personale anche a regime di convenzione e determinato il blocco della contrattazione nel triennio 2011-2013, in quanto il compenso previsto dal punto 13 dell'allegato "O" dell'Accordo non è riconducibile ad alcuna delle indennità e/o emolumenti che caratterizzano la struttura del compenso del medico di assistenza primaria di cui all'art. 59 del vigente Accordo, che assumono carattere fisso e ricorrente ovvero strettamente connesso alle prestazioni ed ai compiti propri del medico di assistenza primaria;

Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. Di stabilire che, ai componenti del seggio elettorale istituito per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi della medicina generale dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, qualora individuati tra medici di assistenza primaria, ai sensi del punto 13, dell'allegato "O" dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 29 luglio 2009, venga corrisposto il compenso ammontante nella quota omnicomprensiva pari ad euro 200,00 (duecento/00), in analogia alla stessa misura del rimborso spettante per le sostituzioni relative alla partecipazione dei componenti di parte medica alle riunioni del Comitato regionale di cui all'art. 24 dell'Accordo, dei gruppi tecnici costituiti ai sensi degli Accordi regionali e dei Comitati aziendali ex art. 23 dell'Accordo, come stabilito negli Accordi regionali recepiti e resi esecutivi con deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 20 febbraio 2006 che conservano i loro effetti giuridici ed economici, nonché, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio documentate nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione. I suddetti oneri sono posti a carico dell'Azienda di iscrizione del medico.
2. La determinazione del compenso di cui sub 1) riguarda solo ed esclusivamente lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi della medicina generale dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali indette il 25 maggio 2013.
3. Il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE